



TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. M. Parisi	Presidente
Dott. A. Farolfi	Giudice rel.
Dott. P. Gilotta	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la domanda di concordato preventivo con riserva dep. l'11 marzo 2021, ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f. come novellato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e succ. modd., da parte di

TOZZI SUD s.p.a., con sede legale in Ravenna, fraz. Mezzano, Via Zuccherificio n. 10, c.f. 00571770718,

Vista la documentazione allegata e considerato che l'istante prospetta la prosecuzione diretta dell'attività caratteristica con richiesta di autorizzazione (o secondo altra prospettiva, nulla osta) alla continuazione di alcuni contratti di appalto pubblico (vds. p. 15 – 17 ricorso);

Vista la documentazione prodotta;

rilevato che sussiste lo stato di crisi ed il presupposto soggettivo della natura commerciale dell'attività svolta;

ritenuto che la complessità della organizzazione societaria e delle esigenze legate alla ristrutturazione dei debiti consigliano la concessione del termine di gg. 120, tenuto altresì conto che non pendono istanze di fallimento;

ritenuto che, anche in considerazione di quanto precede, appare opportuna sin da ora la nomina ex art. 161 co. 6 l.f. dell'organo commissariale, che avrà il compito di (a titolo esemplificativo):

- a) vigilare sulle attività compiute dalla debitrice al fine di pervenire all'effettiva predisposizione del piano concordatario od all'accordo di ristrutturazione ed al deposito di quanto previsto dall'art. 161 co. 2, 186 bis o, in alternativa, 182 bis e septies l.f.;
- b) esaminare la relazioni periodiche che la debitrice è tenuta ad inviare a questo Tribunale, così come da dispositivo;
- c) consultare ed acquisire copia della documentazione contabile della debitrice, nonché informative anche da terzi necessarie ai fini del più corretto svolgimento dell'attività di vigilanza che precede e correlativa informazione al Tribunale, anche ai fini di quanto oggi previsto dall'art. 161 co. 6 3° periodo l.f.;
- d) prestare il proprio parere in relazione alle eventuali istanze presentate ed autorizzazioni richieste dalla debitrice;
- e) organizzare eventuali procedure competitive ex art. 163 bis l.f. rese necessarie dall'esigenza di procedere alla celere alienazione di uno o più assets; ogni gara sarà disposta con decreto di questo tribunale previa apposita istanza e parere del nominando C.G., ove occorrendo previa valutazione di congruità delle eventuali offerte reperite dalla stessa ricorrente;

non si fa luogo all'obbligo di deposito di somme, non ritenendosi in questa fase applicabile l'art. 163 co. 2 n. 4 l.f., prevedendo sin da ora che in caso di mancato deposito del piano e dell'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 161 co. 2 l.f. si procederà alla liquidazione del compenso in favore del nominando ausiliare del Tribunale, ponendolo a carico della ricorrente debitrice che le ha provocate (cfr. art. 8 e 49 e ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, c.d. "Testo unico delle spese di giustizia");

tenuto conto dei collegamenti con altra procedura parallelamente presentata, che coinvolge la controllante della presente impresa, si reputa opportuna la nomina di due Commissari, ferma l'unicità del compenso;

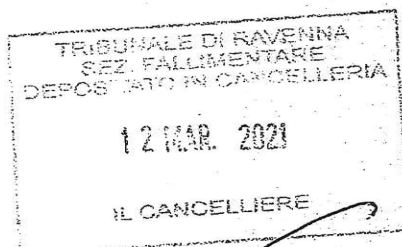
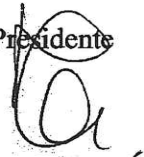
la decisione sulla richiesta di autorizzazione/nulla osta di cui alle p. 15 e ss. del ricorso verrà data successivamente, previa verifica da parte dei nominandi Commissari;

p.q.m.

- assegna alla società istante il termine di 120 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo, della relazione di attestazione e della documentazione di cui all'art. 161 co. 2 e 3 l.f. o, in alternativa, dell'eventuale accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista attestatore, di cui al primo comma dell'art. 182 bis l.f.
- fa obbligo alla stessa società di sottoporre al tribunale le eventuali richieste di autorizzazione ex art. 161 co. 7 l.f. e trasmissione, con cadenza mensile, di una sintetica relazione indicante gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti e le operazioni attive e passive eventualmente intervenute, corredate dell'estratto dei conti bancari del periodo indicato;
- nomina quali Commissari giudiziali: dott. MATTIA BERTI di Lugo (RA) e dott. MARCO MINGUZZI di Ravenna;
- ai fini del compimento delle funzioni indicate in motivazione e di quelle, ulteriori ed eventuali, che dovessero rendersi necessarie;
- manda alla Cancelleria per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per la comunicazione alla ricorrente ed ai professionisti nominati.

Ravenna, 12 marzo 2021

Il Presidente



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Manzoni Elena

